



Tit.XI/CI.2

Alla Commissione Comunale per la formazione
degli elenchi dei Giudici Popolari
di Mulazzano

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
residente in Mulazzano, di professione _____,
essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9
dall'articolo 10 (1) della legge 10 aprile 1951, n.
287, come modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441,

chiede

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di Corte d'Assise
Corte d'Assise di Appello (1).
Dichiara di avere conseguito il seguente titolo di studio _____,
al termine dell'anno scolastico _____, presso _____

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'articolo
12 della legge sopra indicata.

Mulazzano, _____

(1) Cancellare la voce che non interessa

_____ firma

Requisiti dei giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello

Legge 10 Aprile 1951, n.287 e successive modifiche

Art.9 – Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 – Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio,
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.